informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 190 – 23 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IMPOSTE DIRETTE**

REDDITO PER AGEVOLAZIONI FISCALI: RILEVA ANCHE IL REDDITO DEL FORFETARIO

RIFERIMENTI

- **Art. 12, TUIR**
- **Istruzioni mod. REDDITI 2021 PF**

IN SINTESI

Nell'ambito del mod. REDDITI 2021 il dichiarante beneficia di una serie di detrazioni e deduzioni spettanti in base all'ammontare del reddito complessivo dello stesso.
A tal fine va considerata la modifica introdotta a decorrere dal 2020, in base alla quale assume rilevanza, e quindi va incluso nel reddito complessivo da utilizzare per calcolare la deduzione o la detrazione IRPEF effettivamente spettante, anche il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva per applicazione del regime forfetario.
In particolare ciò riguarda:
- *la quantificazione delle detrazioni spettanti per i familiari fiscalmente a carico;*
- *il riconoscimento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e pensione;*
- *la spettanza della detrazione forfetaria per i canoni di locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;*
- *l'ammontare massimo detraibile / deducibile di alcune erogazioni liberali;*
- *la "rimodulazione" della detrazione spettante per una serie di oneri, prevista a decorrere dal 2020 in presenza di un reddito complessivo superiore a € 120.000.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del mod. REDDITI 2021 PF sono previste una serie di detrazioni e deduzioni la cui spettanza ed il cui ammontare sono condizionate anche dal reddito complessivo del dichiarante.

Si pensi, ad esempio, alle detrazioni per i familiari a carico, alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente o pensione nonché alle detrazioni / deduzioni di alcune erogazioni liberali o alle detrazioni per i canoni di locazione relativi all'abitazione principale.

A tal fine, nel quadro RN, a **rigo RN1 è presente la col. 1** denominata ***"Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali"*** nella quale è riportato il reddito che deve essere preso in considerazione al ricorrere delle predette fattispecie.

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1 ,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2 ,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3 ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4 ,00	5 ,00

NB

A decorrere **dal 2020 anche l'importo esposto a rigo LM38** *"Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva"*, riguardante i soggetti che hanno applicato il **regime forfetario, concorre alla formazione del *"Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali"* di rigo RN1, col. 1**.

A **col. 1** del citato rigo **RN1, pertanto, risultano ora ricompresi** i seguenti redditi:

- reddito complessivo esposto a **col. 5** del medesimo rigo **RN1**;
- redditi derivanti dalla locazione / sublocazione di immobili assoggettati a **cedolare secca** del 21% e del 10% esposti a rigo **RB10, col. 14 e 15** ovvero a rigo **RL10, col. 6**;
- reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva **dei soggetti forfetari** esposto a rigo **LM38**.

FATTISPECIE CON "REDDITO DI RIFERIMENTO PER AGEVOLAZIONI FISCALI"

Come sopra accennato l'importo di rigo **RN1, col. 1 *"Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali"***, che dal 2020 ricomprende anche il reddito in regime forfetario di rigo LM38, va utilizzato per il riconoscimento di molteplici deduzioni e detrazioni IRPEF tra le quali si rammentano:

- le **detrazioni per i familiari fiscalmente a carico** (rigo RN6) che, in base a quanto disposto dall'art. 12, TUIR, sono riconosciute in misura diversa in base alla tipologia di familiare (coniuge, figli o altri familiari), al numero dei figli a carico nonché all'ammontare del reddito complessivo del dichiarante.

  Per quanto riguarda il reddito complessivo da utilizzare per individuare la detrazione effettivamente spettante per i familiari a carico, **va fatto riferimento al reddito esposto alla citata col. 1 di rigo RN1, diminuito** della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (rigo RN2) ed **aumentato** dell'eventuale agevolazione ACE (rigo RS37, col. 14);
- le **detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e pensione** nonché **per gli assegni corrisposti dal coniuge** (rigo RN7), previste dall'art. 13, TUIR in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo.

  Anche in tal caso, l'ammontare del **reddito da considerare** per quantificare la detrazione effettivamente spettante è l'**importo indicato a rigo RN1, col. 1, diminuito** della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (rigo RN2) ed **aumentato** dell'eventuale agevolazione ACE (rigo RS37, col. 14);
- le **detrazioni "forfetarie" per i canoni di locazione** dell'immobile adibito ad **abitazione principale** (rigo RN12), che sono previste in misura diversa in base alla tipologia di contratto stipulato, all'età del locatario ed in base all'importo del reddito complessivo.

  In particolare, per determinare la fascia di reddito in cui ricade il contribuente, alla quale corrisponde un diverso ammontare della detrazione spettante, va fatto riferimento al **reddito indicato a rigo RN1, col. 1** eventualmente **aumentato** dell'agevolazione ACE (rigo RS37, col. 14);

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- la **detrazione del 19% per le spese di assistenza personale di persone non autosufficienti** nel compimento degli atti di vita quotidiana (righi da RP8 a RP13, con il codice "15"), che è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di € 2.100, **a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a € 40.000**. Anche in tal caso, va considerato l'importo esposto a **rigo RN1, col. 1 aumentato** dell'eventuale agevolazione ACE (rigo RS37, col. 14);
- le detrazioni / deduzioni per le **erogazioni liberali il cui ammontare massimo deducibile / detraibile è determinato come percentuale del reddito complessivo**, quali, ad esempio:
  - le erogazioni liberali a ONG / ONLUS e associazioni e fondazioni deducibili nella misura massima del 2% e del 10% del reddito complessivo (rigo RP26, con il codice "7" e "8");
  - le erogazioni agli enti dello spettacolo e del settore musicale o alla Biennale di Venezia la cui detrazione del 19% è riconosciuta su un importo non superiore al 2% e al 30% del reddito complessivo (righi da RP8 a RP13, con il codice "27", "28" e "24").

  Anche al ricorrere di tali fattispecie, il reddito complessivo da considerare è rappresentato dall'**importo esposto a col. 1 di rigo RN1**, **aumentato** dell'eventuale agevolazione ACE (rigo RS37, col. 14).

Va infine rammentato che a decorrere **dal 2020**, con l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 15, TUIR ad opera dell'art. 1, comma 629, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), **per gli oneri di cui al citato art. 15 (salvo specifiche eccezioni) è prevista la "rimodulazione" della detrazione spettante all'aumentare del reddito complessivo** quando lo stesso risulta **superiore a € 120.000**, fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore a € 240.000.

Anche in tale ambito il reddito da considerare è rappresentato dall'**importo indicato a rigo RN1 col. 1**, **diminuito** della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (rigo RN2) ed **aumentato** dell'eventuale agevolazione ACE (rigo RS37, col. 14).

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it